

Prefettura di Avellino Ufficio territoriale del Governo

Prefettura Avellino Prot. Uscita del 01/07/2022 Numero: 0059623

Classifica: 224.04



Avellino, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci

= Loro sedi =

Alla Commissione Straordinaria del Comune di

= Pratola Serra =

e p.c.

Al Sig. Questore di

= Avellino =

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di

= Avellino =

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di

Finanza di

= Avellino =

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del

Fuoco di

= Avellino =

OGGETTO: Organizzazione pubbliche manifestazioni ed eventi.

Con l'avvio della stagione estiva ed in considerazione dell'allentamento delle misure di prevenzione per la fine dell'emergenza da Covid-19, si sta registrando una generale ripresa della programmazione degli eventi pubblici, anche sul territorio di questa provincia.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare la puntuale attenzione delle SS.LL. sulle misure di safety e security da adottare, in occasione di manifestazioni pubbliche.

In merito sono stati svolti gli opportuni approfondimenti declinati nelle molteplici circolari diramate sulla problematica, e, da ultimo, nella prefettizia del 22/06/2021, che recava anche indicazioni correlate a misure di prevenzione anti Covid all'epoca vigenti, nonché sintetizzate nella direttiva n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 a cui sono allegate le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Interno per i profili di safety e security dei partecipanti agli eventi. L'organizzatore delle manifestazioni dovrà attenersi scrupolosamente a tali indicazioni nel produrre la documentazione da corredare all'istanza da presentare al Sindaco, che rilascia la licenza. (allegato1 e allegato 1 bis).

Se la manifestazione o evento è da classificare come pubblico spettacolo, si rende necessario che l'Organizzatore si assicuri, altresì, la licenza di agibilità ex art 80 TULPS,



presentando al Comune, oltre al preavviso ed alla relazione descrittiva dell'evento, anche la documentazione di progetto e la relazione tecnica (all.2).

Al fine di fornire un quadro di insieme della disciplina applicabile ai casi concreti, si fa presente che non rivestono, di norma, caratteristiche di pubblico spettacolo e non sono sottoposti a verifiche dalle Commissioni comunali e provinciali di vigilanza, ma esclusivamente all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS ed al preavviso al Questore ai sensi dell'art. 18 della citata normativa, le attività descritte nell'allegato 3.

In tali casi il Sindaco, esaminata la documentazione prodotta – relazione descrittiva dell'evento con indicazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare - ove non la ritenga sufficiente, richiederà all'organizzatore una integrazione della stessa, ovvero potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le ulteriori misure di sicurezza da adottarsi.

Gli eventi che rientrano, invece, nella fattispecie di pubblico spettacolo sono quelli per i quali, come già detto, il Sindaco, prima di dare la licenza, dovrà acquisire, ai sensi dell'art. 80 del TULPS il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In proposito si ricorda che l'art. 4 del DPR 28 maggio 2001,n. 311 ha novellato il Regolamento di esecuzione del TULPS, introducendo l'art.141 bis, così prevedendo la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che si affianca a quella provinciale, da istituirsi anche in forma associata.

Si fa presente che ancora pochi Enti locali hanno costituito tali commissioni, pertanto si rivolgono alle SS.LL. vive premure affinché le stesse siano rese operative al più presto, al fine di poter attuare, nel consueto spirito di collaborazione, tutte le verifiche necessarie allo svolgimento in sicurezza degli eventi che sono in programma.

Di norma si possono classificare eventi di pubblico spettacolo quelli che si svolgano in luoghi all'aperto ubicati in spazi delimitati, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ovvero all' interno di teatri, cinema, auditori e sale convegno, sale da ballo e discoteche, circhi e parchi di divertimento, impianti sportivi in genere, come da indicazioni di cui all'allegato 4.

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Reg. TULPS, per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di un pubblico spettacolo/evento in un luogo/locale con capienza fino a 200 persone sarà sufficiente presentare, prima dell'inizio della manifestazione al Comune, in uno alla domanda di licenza, il progetto dell'iniziativa, redatto da un professionista abilitato nonché una relazione asseverata che attesti la conformità di quanto realizzato al progetto ed alle norme di legge. In tal caso la dichiarazione asseverata sostituisce il parere delle Commissioni sopra indicate.



Per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di un pubblico spettacolo in un luogo/locale con capienza superiore a 200 persone occorre che si esprima con parere favorevole la Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo comunale sul progetto della manifestazione. Resta ferma la competenza della Commissione provinciale per tutti quei casi previsti dall'art. 142, comma 8.

In questa sede si ribadisce, nuovamente, che le istanze di parere rivolte alla Commissione di Vigilanza provinciale devono pervenire, per il tramite del Comune, a questa Prefettura, corredate di tutta la documentazione prevista, almeno 20 giorni prima della data della manifestazione.

In ogni caso, il parere della Commissione comunale/provinciale non esime l'amministrazione comunale dall'esame della documentazione inerente le misure di safety e security, di cui innanzi (relazione descrittiva), misure quest'ultime che si aggiungono alle verifiche effettuate dai citati organismi.

Particolare attenzione, tra l'altro andrà riservata alla capienza delle aree in cui si svolge l'evento per la valutazione del massimo affollamento sostenibile, con la previsione di corridoi centrali o perimetrali per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso; all'individuazione di percorsi di accesso e di deflusso del pubblico; alla predisposizione di piani di emergenza e di evacuazione con indicazione delle vie di fuga ed individuazione del responsabile per la sicurezza; all'impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi, anche in caso di evacuazione e di assistenza del pubblico; all'indicazione di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di emergenza, da riportare in apposita planimetria; alla presenza di impianti di diffusione sonora e visiva, per avvisi ed indicazioni da parte dell'organizzazione e dell'Autorità per i comportamenti da tenere in caso di eventuale criticità.

Si raccomanda, inoltre, l'implementazione delle attività di vigilanza in ambito urbano, nonché dei dispositivi in tema di viabilità, oltre che valutare l'adozione di apposite ordinanze finalizzate a vietare la vendita e il consumo di bevande alcoliche in occasione delle manifestazioni.

Le SS.LL. qualora nella fase istruttoria rilevino profili di safety e security di elevata complessità e delicatezza o comunque, qualora si verifichino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia della manifestazione, alla conformazione del luogo, al numero dei partecipanti, informeranno tempestivamente questa Prefettura che esaminata la documentazione prodotta dall'organizzatore, ove ricorra l'effettiva esigenza, sottoporrà l'argomento all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante dei Vigili del Fuoco.

IL PREFETTO

FF/lm



Allegato 1

VEDI DIRETTIVA MINISTERIALE N. 11001/1/110/(10) DEL 18 LUGLIO 2018

Allegato 1bis

VEDI CIRCOLARE PREFETTIZIA DEL 22/06/2021

Allegato 2

PROGETTO E RELAZIONE TECNICA DELL'EVENTO

Il progetto e la relazione tecnica da allegare alla domanda volta ad ottenere la licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., da presentarsi da parte dell'Organizzatore al Comune ove ha sede il locale o l'impianto, deve contenere le seguenti indicazioni:

- il tipo di attività di spettacolo o di intrattenimento programmato;
- l'elenco della normativa vigente presa a riferimento nella progettazione;
- elaborati grafici quotati, datati, firmati e timbrati in maniera leggibile dal professionista abilitato che li ha redatti e dal legale rappresentante dell'attività, contenenti: planimetria in scala adeguata riportante:
- l'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono;
- le separazioni e comunicazioni con altre attività;
- gli accessi per mezzi di soccorso;
- l'andamento planivolumetrico, sezioni e prospetti dell'edificio, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
- la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo, quali elettrodotti, ferrovie, gasdotti etc., con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo; percorsi di avvicinamento dei mezzi di soccorso, con individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi; la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore; l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali; la posizione dell'interruttore generale di corrente.
- l'eventuale sottoposizione dell'immobile o dell'area interessata a vincolo di tutela storico-artistica o paesaggistica;
- il parere rilasciato dalla Sovrintendenza ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per gli immobili e le aree sottoposti a tutela.

Relazione Tecnica

la relazione tecnica deve contenere la descrizione dei seguenti elementi:

- isolamento: caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti;
- vie di esodo: caratteristiche strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi), con indicazione specifica delle dimensioni;



- strutture: caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti orizzontali e verticali;
- materiali di arredo: caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

Nella relazione devono essere, inoltre, fornire dettagliate informazioni relative a:

- calcolo della capienza del locale, elaborato sulla base delle norme vigenti in tema di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (considerando il volume del locale, il numero dei servizi igienici, i metri cubi d'aria garantiti dall'impianto);
- servizi igienici, con specifico riferimento a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236, relativamente al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- impianti di ventilazione e/o condizionamento: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora, altezze delle prese d'aria e punti di espulsione;
- impianti di estinzione degli incendi;
- impianti elettrici;

La relazione tecnica dovrà consentire un'idonea valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

Nella relazione dovranno essere rappresentate altresì, al fine di consentire una compiuta valutazione, le seguenti condizioni di sicurezza delle manifestazioni di pubblico spettacolo programmate:

- piano di emergenza e di evacuazione, predisposto dall'Organizzatore dell'evento, con esatta indicazione:
 - o del responsabile della gestione delle emergenze;
 - delle risorse umane e strumentali previste;
 - o degli scenari di emergenza presi a riferimento;
 - o dei sistemi e modalità di segnalazione e allarme;
 - o dei comportamenti che devono essere assunti dal pubblico;
 - o delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
 - delle misure previste con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinarie e di emergenza;
- capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile, con la previsione di opportuni per gli sistemi di regolazione e monitoraggio degli accessi fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata; qualora siano indisponibili apparecchiature "conta-persone", ai fini della mitigazione del rischio, potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso presidiati e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di stewarding (suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "pass".
- sussistenza di percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, che dovranno essere chiaramente e facilmente identificabili dal pubblico e dagli addetti alla sicurezza;



- suddivisione in settori dell'area di affollamento, con previsione di corridoi centrali e perimetrali per le eventuali emergenze e interventi di soccorso;
- piano di impiego, a cura dell'Organizzatore, di un adeguato numero di operatori appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, assistenza al pubblico;
- spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- assistenza sanitaria, con individuazione delle aree di primo intervento; con riguardo alla componente sanitaria da coinvolgere, con richiesta, da parte dell'Organizzatore dell'evento alla Centrale Operativa 118 competente territorialmente, di messa a disposizione delle necessarie risorse sanitarie previste dalla pianificazione della manifestazione, dietro corresponsione dei relativi oneri economici, si segnala il decreto dirigenziale Regione Campania n. 77 del 19 aprile 2017, che ha recepito l'accordo siglato il 5 agosto 2014 tra il Ministro della Salute e le Regioni, che detta specifiche linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle manifestazioni e negli eventi programmati. Il documento attribuisce in relazione a specifici caratteri delle pubbliche manifestazioni precisi punteggi da riportare in una tabella per il calcolo da parte dello stesso Organizzatore dei livelli di rischio, in base ai quali sono definite le risorse sanitarie da impiegare per l'evento;
- presenza di un impianto di diffusione sonora e/o visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'Organizzatore o delle Autorità sulle vie di deflusso e comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità.

La Commissione di Vigilanza, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.m. 261/1996 e dell'art. 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, valuterà la presenza del servizio di vigilanza antincendio, svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, considerato che gli eventi caratterizzati da uno straordinario afflusso di pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio, determinato dalla propagazione di effetti di panico connessi al verificarsi di eventi non preventivabili di carattere antropico o naturale. Tale servizio di presidio fisico deve essere obbligatoriamente richiesto dall'organizzatore dell'evento, a titolo oneroso secondo le tariffe di cui al d.m. 2 marzo 2012, nell'entità stabilita dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su proposta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si evidenzia che il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate all'art. 4 citato, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.



Allegato 3

LOCALI ED ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI "LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO"

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare: 1) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: a. accesso libero senza sovrapprezzo, b. è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti, c. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.), d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale, e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)*; * Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 "In generale, comunque, per attività temporanec, [...] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita." 2) le attività indicate all'art. 1 comma 2 del d.m. 19.08.1996: a. i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti, c. i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo, d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone, e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi); 3) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento; 4) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati; 5) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo; 6) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 7) impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico; 8) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private); 9) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone; 10) singole giostre dello spettacolo viaggiante o gruppi di attrazioni (è poco rilevante il numero) in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S..



Prefettura di Avellino

Allegato 4

DEFINIZIONE DI LOCALE DI "PUBBLICO SPETTACOLO"

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero: 1. i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno: a) locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., b) stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive). 2. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del d.m. 19.08.1996: a) teatri, b) cinematografi, c) cinema-teatri, d) auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento), e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, f) sale da ballo e discoteche, g) teatri tenda, h) circhi, i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, j) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, k) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo. 3. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc., e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza; 4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo; 5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto); 6. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero: a) locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti; b) modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci); c) aree libere per il ballo; d) dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.; 7. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale; 8. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.); 9. parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013); 10. stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012); 11. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013); 12. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.